

Allegato alla delibera di C.C.


n° 02 del 14/01/2002

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

il 12.02.2002 N. Ref. 53

dal \_\_\_\_\_ al 27.02.2002

Il Messaggio Comunale



COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI

ED AREE PUBBLICHE.-

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

SOMMARIO

CAPO I°

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1	Disposizioni generali	pag. 1
Art. 2	Occupazioni permanenti e temporanee	pag. 1
Art. 3	Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche	pag. 1
Art. 4	Procedimento per il rilascio delle concessioni	pag. 2
Art. 5	Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 2
Art. 6	Prescrizioni per le occupazioni	pag. 3
Art. 7	Divieto temporaneo di occupazione	pag. 4
Art. 8	Decadenza della CONCESSIONE	PAG. 4
Art. 9	Revoca della concessione	pag. 4
Art. 10	Rinnovo delle concessioni	pag. 4
Art. 11	Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali	pag. 5

CAPO II°

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12	Disposizioni generali	pag. 5
Art. 13	Criteri per la determinazione della tassa	pag. 5
Art.14	Misurazione dell'area occupata - Criteri	pag. 6
Art. 15	Tariffe	pag. 6
Art. 16	Maggiorazioni e riduzioni	pag. 7
Art. 17	Affrancazione	pag. 7
Art. 18	Esenzioni dalla tassa	pag. 7
Art. 19	Denuncia e versamento della tassa	pag. 8
Art. 20	Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	pag. 9
Art. 21	Sanzioni	pag. 9
Art. 22	Funzionario responsabile	pag. 9
Art. 23	Rinvio ad altre disposizioni	pag.10
Art. 24	Pubblicità del regolamento	pag. 10
Art. 25	Norme finali	pag. 10
Art. 26	Entrata in vigore	pag. 10

ALLEGATI : Tariffe

-----

## CAPO I

### CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

#### ART.1

##### (Disposizioni generali)

- 1-Il presente regolamento disciplina le occupazioni , di qualsiasi natura , del suolo , del soprassuolo , del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa , per il Comune di Bagnolo di Po.
- 2-Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune , nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

#### ART.2

##### (Occupazioni permanenti e temporanee)

- 1-Le occupazioni si dividono in permanenti e temporanee.
- 2-Le occupazioni di carattere stabile , effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
- 3-Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

#### ART.3

##### (Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche)

- 1-Chiunque intenda ,in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree pubbliche , deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione comunale ; la domanda deve contenere :
  - generalità e domicilio del richiedente;
  - codice fiscale ed eventuale partita I.V.A.
  - il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
  - la durata dell'occupazione e la sua dimensione ed ubicazione esatta;
  - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare , con i relativi elaborati tecnici.
- 2-Quando occorra ,o quando ne sia fatta richiesta dal Comune ,alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta ,ed inoltre ogni altro documento ritenuto utile dall'Amministrazione.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

- 3- Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande , a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

#### Art.4

(Procedimento per il rilascio delle concessioni)

- 1- Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale, che provvede , all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art.7 della legge 241/1990 , a rendere noto l'avvio del procedimento.
- 2- Competente per le domande di occupazione è l'Ufficio Tecnico comunale.
- 3- Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo; ove questo manchi , si rispettano i termini previsti dalla legge 241/90. In caso di diniego, questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.
- 4- L'Amministrazione comunale , a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione , può richiedere la costituzione a favore del Comune di un deposito cauzionale infruttifero la cui misura viene stabilita sentito l'Ufficio Tecnico in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.  
Il deposito è restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.-

#### Art.5

(Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

- 1- Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta , nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario , la durata della concessione , l'ubicazione e la superficie dell'area concessa , ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
- 2- Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di polizia urbana , igiene ed edilizia vigenti nel Comune.

3- Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alle leggi statali e regionali aventi per oggetto " Norme in materia di commercio su aree pubbliche" sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione delle stesse.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere ~~in~~ cedute.

4- Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.-

In tutti i casi esse vengono accordate :

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi ;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione ;

c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni ;

d) a termine , per la durata di anni 20 (riferimento all'art.1158 del C.C.) .

5- Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

6- Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

#### Art.6

(Prescrizioni per le occupazioni)

1- L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

2- E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato , di infliggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno , a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione , rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo , il comune , specie quando l'occupazione lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.-

3- Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito sia dei passanti che degli autoveicoli pubblici e privati.-

4- I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

- 5- Le aree per lo stazionamento delle autovetture sono determinate inappellabilmente dal Sindaco.-
- 6- Per le occupazioni dei beni pubblici demaniali , oltre alla tassa disciplinata dal Capo II° del presente regolamento , il Comune può imporre il pagamento di un canone per l'uso o il godimento del bene pubblico.

#### Art.7

(Divieto temporaneo di occupazione)

- 1- Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di sicurezza, ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

#### Art.8

( Decadenza della concessione)

- 1- Il funzionario incaricato del servizio può pronunciare la decadenza della concessione per i seguenti motivi :
  - mancato pagamento della tassa di concessione per l'occupazione del suolo pubblico ;
  - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa ;
  - la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli ;
  - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo.
- 2- L'istituto della decadenza esclude rimborsi e qualsiasi altro indennizzo.

#### Art.9

( Revoca della concessione)

- 1- E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2- La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo , in proporzione al periodo non goduto , con l'esclusione degli interessi e di qualsiasi indennità.

#### Art.10

(Rinnovo delle concessioni)

- 1- Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza entro 30 giorni prima della scadenza, ai sensi dell'arty.3 del presente regolamento.

Art.11

(Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali)

- 1- Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge , in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche , il Sindaco , previa contestazione all'interessato , dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali , assegnando un termine per provvedervi.- Decorso infruttuosamente tale termine, si provvede alla rimozione d'ufficio , addebitando al responsabile le relative spese, nonché quelle di custodia dei materiali stessi, determinate dall'Ufficio Tecnico comunale.

CAPO II°

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.12

(Disposizioni generali)

- 1- Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche , ai sensi del Capo 2° del Decreto legislativo 15.11.1993 n°507 , le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo , nelle vie e nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2- Sono parimenti soggette alla tassa ~~de~~ occupazione di spazi sopra stanti il suolo pubblico come sopra definito , con esclusione di balconi , verande , bow-windows e simili infissi di carattere stabile , nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo , comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3- Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita , nei modi e termini di legge , la servitù di pubblico passaggio.-
- 4- Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato , della Provincia e del Comune o al demanio statale.

Art.13

(Criteri per la determinazione della tassa)

- 1- La tassa è commisurata alla superficie occupata , espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura , di misura inferiore al metro quadro o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

- 2- Le occupazioni temporanee del suolo ,effettuate ai sensi dell'art.46 del D.Lgs.507/93 (le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture , cavi ed impianti in genere) sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al chilometro lineare.
  - 3- Le superfici superiori ai mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento , per la parte eccedente detta superficie.
- Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ,le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq.e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.-

#### Art.14

(Misurazione dell'area occupata - Criteri)

- 1- La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
- 2- Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o , comunque , di aree pubbliche già occupate , la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.
- 3- I vasi delle piante , le balaustre ed ogni altro elemento delimitante l'area occupata , si computano ai fini della tassazione.

#### Art.15

( Tariffe )

- 1- Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge , e sono allegate al presente regolamento.
- Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente è stata adottata.
- 3- In assenza di deliberazione di cui al comma 1 , si applicano le tariffe in vigore.
  - 4- Per le occupazioni permanenti , la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.--

- 5- Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni.- A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento :
- a) occupazione fino a 6 ore : riduzione del 75%
  - b) occupazione da 6 a 12 ore : riduzione del 50%
  - c) occupazione da 12 a 24 ore : tariffa giornaliera intera.
- 6- Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni , la tariffa giornaliera è ridotta del 30%.
- 7- Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni , e quelle contemplate dall'art.16 del presente regolamento.-

#### Art.16

##### (Maggiorazioni e riduzioni)

- 1- Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge , sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa :
- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs.507/93, la tariffa è ridotta del 50% ;
  - b) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nello art.46 del D.Lgs.507/93, la tariffa è ridotta del 40% ;
  - c) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti , con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni , giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante , la tariffa è aumentata del 10%.

#### Art.17

##### (Affrancazione)

- 1- La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento , in qualsiasi momento , di una somma pari a venti annualità del tributo.
- 2- In ogni caso , ove il contribuente non abbia interesse ad utilizzare i passi carrabili , può ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è eseguita a spese del richiedente.-

#### Art.18

##### (Esenzioni dalla tassa)

- 1- Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'art.49 del D.Lgs. 507/93, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali ;

- occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, militari, sportive o del tempo libero, di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- luminarie natalizie;
- mestieri girovaghi ed artistici con soste non superiori a 60 minuti ;
- commercio in forma itinerante ;
- occupazione occasionale di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc. ;
- occupazioni ornamentali in occasione di festività religiose e civili ;
- occupazione per l'effettuazione di traslochi ;
- occupazioni per attività di manutenzione del verde.

#### Art.19

##### ( Denuncia e versamento della tassa)

- 1- Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.-
- 2- L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.-
- 3- In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
- 4- Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno,

la denuncia , anche cumulativa , e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

- 5- Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune , su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. La tassa potrà altresì essere versata presso gli sportelli della Banca tesoriere del Comune.-
- 6- Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese , o che si verificano con carattere ricorrente , è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun atto previo dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

#### Art.20

( Accertamenti , rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

- 1- Per l'accertamento , la liquidazione , il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art.51 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni.

#### Art.21

(Sanzioni)

- 1- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa , si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.Lgs.507/93.-
- 2- Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione ( occupazione senza titolo , in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti, al concessionario) sono invece punite a norma degli artt.106 e seguenti del TULCP 3.3.1934 n°383 e successive modifiche, della legge 24.11.1981 n°689 e successive modifiche e del D.L.30.4.1992 n°285 e successive modifiche.

#### Art.22

(Funzionario responsabile)

- 1- Il Comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri ai sensi dell'art.54 del D.Lgs.507/93;

Art.23

( Rinvio ad altre disposizioni)

- 1- Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento , si rimanda alle norme contenute nel Capo 2° del D. Lgs.507/1993 , nonché alla vigente normativa in materia.

Art.24

(Pubblicità del Regolamento)

- 1- Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7.8.1990 n°241 sarà tenuta a disposizione del pubblico a cura del responsabile del servizio, che ne curerà anche l'aggiornamento.

Art.25

(Norme finali)

- 1- Viene abrogato il regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n°4 del 4.1.1995 , nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art.26

(Entrata in vigore)

- 1- Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

--

Allegato A)

T A R I F F E

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SUOLO PUBBLICO  
Per ogni metro quadrato e per anno  
Categoria unica . . . . .Euro 20,00
- B) OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOTTOSTANTI  
E SOPRASTANTI IL SUOLO  
Per ogni metro quadrato e per anno . . . . .Euro 15,00
- C) OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE E RETRATTILI AGGETTANTI  
DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO  
Per ogni metro quadrato e per anno . . . . .Euro 6,00
- D) PASSI CARRABILI  
Passo carrabile principale -Per ogni metro quadrato e per anno . . .Euro 3,50  
Ulteriori passi - Per ogni metro quadrato e per anno . . . .Euro 2,50  
Se i passi misurano oltre 6 metri lineari : da ml.6,01  
alla fine la tassa viene ridotta al 10%
- E) OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER  
DISTRIBUZIONE CARBURANTI-Per ogni metro quadro e per anno . . . . .Euro 6,00
- F) PER LE OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO  
LA TASSA VA COMMISURATA ALLA SUPERFICIE DEI SINGOLI POSTI ASSE-  
GNATI E LA TARIFFA DA APPLICARE E' QUELLA INDICATA ALLA LETTERA A)
- G) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON  
CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE PER L'ESERCIZIO E LA  
MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI  
DI CUI ALL'ART.46 del D.LGS.507/93.-LA TASSA E'DETERMINATA  
FORFETTARIAMENTE IN BASE ALLA LUNGHEZZA DELLE STRADE COMU-  
NALI PER LA PARTE DI ESSE EFFETTIVAMENTE OCCUPATA. (Art.47  
D.Lgs.507/93).LA TARIFFA DA APPLICARE E' :
- Per ogni Km.lineare o frazione,e per anno . . . . .Euro 170,00
- L) OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INNESTI O ALLACCI AD IMPIANTI  
DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI  
La tassa dovuta è di . . . . .Euro 26,00
- M) OCCUPAZIONE DI SUOLO O SOPRASSUOLO CON APPARECCHI AUTO-  
MATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI . . . . .Euro 12,00

N) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI :

OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO EFFETTUATE CON LE SOLE COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, DELL'ACQUA E DELL'ARIA COMPRESSA E I RELATIVI SERBATOI SOTTERRANEI, NON CHE' CON UN CHIOSCO CHE INSISTA SU DI UNA SUPERFICIE NON SUPERIORE AI 4 METRI QUADRATI.

Per ogni distributore e per anno . . . . . Euro 35,00

LA TASSA E' APPLICATA PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTI MUNITI DI UN SOLO SERBATOIO SOTTERRANEO DI CAPACITA' NON SUPERIORE AI 3000 LITRI. -SE IL SERBATOIO E' DI CAPACITA' MAGGIORE, LA TARIFFA VIENE AUMENTATA DI 1/5 PER OGNI MILLE LITRI O FRAZIONE DI MILLE LITRI. E' AMMESSA LA TOLLERANZA DEL 5% SULLA MISURA DELLA CAPACITA'.

PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTI MUNITI DI DUE O PIU' SERBATOI AUTONOMI, LA TASSA SI APPLICA AUTONOMAMENTE PER CIASCUNO DI ESSI.

TUTTI GLI ULTERIORI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, EVENTUALMENTE OCCUPATI CON IMPIANTI, IVI COMPRESI LE TETTOIE, I CHIOSCHI E SIMILI, PER LE OCCUPAZIONI ECCEDENTI LA SUPERFICIE DI 4 MQ., COMUNQUE UTILIZZATI, SONO SOGGETTE ALLA TASSA IN BASE AI CRITERI E ALLE TARIFFE NORMALI.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO MEDESIMO :

Tariffa giornaliera per mq. . . . . Euro 1,00

IN RAPPORTO ALLA DURATA DELL'OCCUPAZIONE LA

TARIFFA VIENE COSI' GRADUATA :

1-fino a 6 ore (riduzione del 75%) e fino a 14 giorni . . . . Euro 1,00

2-fino a 6 ore (riduzione del 75%) e oltre i 14 giorni . . . . Euro 0,50

3-oltre le 6 e fino a 12 ore (riduzione del 50%)  
e fino a 14 giorni . . . . . Euro 0,25

4-oltre le 6 e fino a 12 ore (riduzione del 50%)  
e oltre i 14 giorni . . . . . Euro 0,60

5-oltre le 12 e fino alle 24 ore ( tariffa intera )  
fino a 14 giorni . . . . . Euro 0,50

6-oltre le 12 e fino a 24 ore ( tariffa intera )  
oltre i 14 giorni . . . . . Euro 1,00

- B) OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOPRASTANTI IL SUOLO  
 Tariffa giornaliera per mq.(riduzione del 60%) . . . . . Euro 0,50
- C) PER LE OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI, LA TARIFFA E' QUELLA INDICATA ALLA LETTERA A) RIDOTTA DEL 70%
- D) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO , LE TARIFFE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI SONO RIDOTTE AL 50%.
- E) PER LE OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI , GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE , LA TARIFFA DI CUI ALLA LETTERA A) E' RIDOTTA DELL'80%
- F) PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO PER I FINI DI CUI ALL'ART.46 del D.LGS.507/93 , LA TARIFFA DI CUI ALLA LETTERA A) E'RIDOTTA DEL 50%.
- G) PER LE OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE AD USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE, SI APPLICA LA TARIFFA INDICATA ALLA LETTERA A).
- H) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA , LE TARIFFE INDICATE ALLA LETTERA A ) SONO RIDOTTE DEL 50%
- I) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE , LA TARIFFA ORDINARIA INDICATA ALLA LETTERA A) E'RIDOTTA DELL'80%
- L) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE DI CUI ALL'ART.47 DEL D.LGS.507/93 :  
 La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:  
 a) fino ad un Km. lineare e per una durata non superiore a 30 giorni . . . . . Euro 10,00  
 b) oltre un Km. lineare e per una durata non superiore a 30 giorni . . . . . aumento del 50%
- Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 giorni , la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali :
- a) fino a 90 giorni . . . . . + 15%  
 b) oltre i 90 e fino a 180 giorni . . . . . + 25%  
 c) di durata superiore a 180 giorni . . . . . + 40%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente , avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art.19 del presente regolamento).

Per le occupazioni che , di fatto , si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente , ancorché uguale o superiore all'anno , si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario , aumentata del 20%.-


- - -

Il presente regolamento è stato approvato con delibera  
di Consiglio comunale n° 02 del 14.01.2002

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Il sottoscritto Messo comunale attesta che il presente  
atto venne pubblicato all'Albo Pretorio dal 12.02.2002 N. 53  
al 27.02.2002 inclusi , per complessivi giorni  
15 e che non sono pervenute opposizioni.

Il Messo comunale



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale , sull'attestazione del  
Messo comunale sig. Ferrari Massimo dichiara che il presente  
venne pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 12.02.2002 N. 53  
al 27.02.2002 inclusi.

Il Segretario comunale